



FEDERAZIONE ITALIANA GIUOCO CALCIO LEGA NAZIONALE DILETTANTI COMITATO REGIONALE PUGLIA

VIA Nicola Pende, 23 - 70124 BARI
TEL. 080/5699011 - FAX 080/5648960
EMERGENZA 370/1528554
NUMERO VERDE 800 445052
SERVIZIO PRONTO A.I.A. 336/823713
SITO INTERNET: www.lndpuglia.it
PEC: comitatoregionalepuglia@pec.it
PEC CSAT: appello.puglia@pec.it
PEC GS: giudice.puglia@pec.it

Stagione Sportiva 2024/2025

Comunicato Ufficiale N° 124 del 2 Dicembre 2024

NUMERI UTILI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA LND PER LE SOCIETÀ

È possibile contattare e gli uffici del Comitato Regionale Puglia LND, dal lunedì al venerdì (ore 9.00-16.00), ai seguenti recapiti:

CENTRALINO ☎ 080.5699011 ✉ cr.puglia@lnd.it

☎ Diletta Mancini (Segretario)	☎ 080.5699007 ✉ d.mancini@lnd.it
☎ Alessandro Schirone (Vice Segretario, Ufficio Stampa)	☎ 080.5699002 ✉ a.schirone@lnd.it
☎ Stella Lo Giacco (Impianti Sportivi)	☎ 080.5699006 ✉ s.logiacco@lnd.it
☎ Antonella Tondo (Attività Agonistica LND - Campionati)	☎ 080.5699008 ✉ a.tondo@lnd.it
☎ Giuseppe Sforza (Tesseramento)	☎ 080.5699016 ✉ g.sforza@lnd.it
☎ Giuseppe Gialluisi (Affari Generali)	☎ 080.5699018 ✉ g.gialluisi@lnd.it
☎ Sergio Lucidi (Attività Agonistica SGS)	☎ 080.5699020 ✉ s.lucidi@lnd.it
☎ Chiara Laterza (Centralino, Amministrazione)	☎ 080.5699011 ✉ c.laterza@lnd.it
☎ Antonio Rossiello (Affiliaz., Fusioni, Cambi denom. Coppe)	☎ 080.5699013 ✉ a.rossiello@lnd.it
☎ Rosangela Zingarelli (Amministrazione)	☎ 080.5699004 ✉ r.zingarelli@lnd.it

CASELLE POSTA CERTIFICATA UFFICI DEL COMITATO REGIONALE PUGLIA

Comitato Regionale Puglia	✉ comitatoregionalepuglia@pec.it
Ufficio Amministrazione	✉ amministrazione.puglia@pec.it
Ufficio Segreteria	✉ segreteria.puglia@pec.it
Ufficio Tesseramento	✉ tesseramento.puglia@pec.it
Ufficio Impianti Sportivi	✉ impianti.puglia@pec.it
Ufficio Agonistica LND	✉ agonistica.puglia@pec.it
Ufficio Affiliazioni e Coppe	✉ affiliazionecoppe.puglia@pec.it

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: FILO DIRETTO CON LE SOCIETÀ

Le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia sono a disposizione delle Società ai seguenti recapiti:

DELEGAZIONE	ORARI SETTIMANALI	TELEFONO UFFICIO	E-MAIL UFFICIO
BRINDISI	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0831.529868	cp.brindisi@lnd.it m.damuri@lnd.it
FOGGIA	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0881.639409	cp.foggia@lnd.it g.bozza@lnd.it
LECCE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0832.396007	cp.lecce@lnd.it a.gianfreda@lnd.it
MAGLIE	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	0836.483358	cp.maglie@lnd.it g.marra@lnd.it
TARANTO	LUN-MER-VEN 08.10-14.30 MAR-GIO 08.10-16.40	099.4529018	cp.taranto@lnd.it g.damicis@lnd.it
BARI	MAR-GIO 13.30-17.00	080.5699028	cp.bari@lnd.it
BAT	MAR-GIO 10.30-12.30 17.00-19.00	0883.481381	del.trani@lnd.it

Si invitano tutte le Società affiliate a contattare le rispettive Delegazioni Provinciali o Distrettuali di appartenenza esclusivamente a mezzo telefono fisso o e-mail. Si ringrazia per la proficua collaborazione.

DELEGAZIONI PROVINCIALI LND: ATTIVE LE CASELLE DI POSTA ELETTRONICA CERTIFICATA

Per inviare e ricevere comunicazioni con carattere di ufficialità, adesso è possibile utilizzare le caselle di posta elettronica certificata di cui sono state dotate tutte le Delegazioni Provinciali e Distrettuali della LND Puglia. Di seguito si pubblica l'elenco:

DELEGAZIONE	PEC
BRINDISI	delegazionebrindisi.pugliaLnd@pec.it
FOGGIA	delegazionefoggia.pugliaLnd@pec.it
LECCE	delegazionelecce.pugliaLnd@pec.it
MAGLIE	delegazionemaglie.pugliaLnd@pec.it
TARANTO	delegazionetaranto.pugliaLnd@pec.it
BARI	delegazionebari.pugliaLnd@pec.it
BAT	delegazionebat.pugliaLnd@pec.it

CORTE SPORTIVA DI APPELLO

La Corte Territoriale d'Appello per la Puglia, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Nicola FANTETTI (Relatore), dell'Avv. Maria AGNETA (Componente), del sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 18 novembre 2024 ha adottato la seguente

DECISIONE

Oggetto: art. 13, comma 2; art. 36, comma 1, lett. a); art. 35, comma 2; art. 60, comma 2;
art. 61, comma 3 e 6;

sul reclamo proposto dalla A.S.D. ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO in data 7/11/2024, per la riforma della decisione del Giudice Sportivo della Delegazione Provinciale di BARI, di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 31/10/2024, in ordine alla gara A.S.D. ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO - A.S.D. SPORTLANDIA, valevole per il campionato di provinciale Allievi Under 17, disputata il giorno 26/10/2024, con la quale il predetto Giudice ha deliberato:

- la squalifica per quattro gare effettive del calciatore GRECO JURI ANGELO, in quanto "proferiva frasi irrispettose ed offensive nei confronti del direttore di gara (art. 36, comma 1, lett. a), C.G.S.);
- la squalifica del giocatore GJONI ELVIS a tutto il 26 ottobre 2026 (art. 35, comma 2, CGS), in quanto "... si avvicina con fare minaccioso al Direttore di Gara, rivolgendogli frasi irrispettose ed offensive: inoltre lo spingeva in modo violento, facendolo arretrare di alcuni metri. Il DDG, non essendoci più le condizioni che garantivano la sua incolumità, sospendeva definitivamente la gara".

Ritenuto in fatto

Il Presidente pro tempore dell'A.S.D. ACADEMY CALCIO ALBEROBELLO, ha proposto reclamo avverso le su indicate squalifiche, per entrambi i propri tesserati.

Il calciatore Greco Juri Angelo, a detta della ricorrente, avrebbe sì pronunciato una frase offensiva, ma la stessa sarebbe stata causata dal dolore alla caviglia provocato da un contrasto di gioco e non voleva, come invece inteso dal direttore di gara, essere rivolta al medesimo. A riprova del patito infortunio viene allegata certificazione medica.

Per quanto riguarda il comportamento tenuto dall'altro calciatore squalificato, Gjoni Elvis, riferisce la ricorrente che sia stato frutto della concitazione seguita all'espulsione del primo giocatore: il Gjoni, non capacitandosi della decisione assunta dall'arbitro, lo affrontava e, non comprendendo le sue motivazioni, perveniva al contatto fisico.

Lo scritto difensivo concludeva con l'indicazione di tre testimoni.

All'udienza dibattimentale la ricorrente si è riportato integralmente al contenuto delle memorie difensive, ribadendo:

- per il calciatore GRECO JURI ANGELO la richiesta di annullamento della squalifica per quattro giornate o, in subordine, la riduzione della squalifica in misura equamente rapportata all'effettiva gravità dei fatti;
- per il calciatore GJONI ELVIS l'annullamento della squalifica a tempo determinato fino al 27/10/2026 ovvero, in subordine, la riforma della decisione impugnata e, conseguentemente la riduzione della sanzione al minimo edittale, pari a otto giornate di squalifica, ai sensi dell'art. 36, comma 1, lett. a) del C.G.S., con commutazione della sanzione in prescrizioni alternative e l'applicazione delle attenuanti generiche.

All'esito della discussione in Camera di Consiglio, è stato depositato e pubblicato il dispositivo della decisione.

DIRITTO

Il reclamo è infondato e deve essere respinto.

L'odierno gravame propone diversi aspetti meritevoli di specifica disamina, anche di ordine procedurale, nei giudizi avanti alla Corte Sportiva di Appello Territoriale.

Un primo aspetto riguarda l'ammissione di prove testimoniali richiesta in calce al ricorso, le cui modalità di assunzione sono scandite dai precetti dell'art. 60 CGS. Le parti, infatti, possono chiedere l'ammissione in udienza di prove testimoniali, ma per far ciò deve preventivamente indicare, a pena di inammissibilità, i dati di individuazione e di recapito dei medesimi, articolando i capitoli di prova. I testimoni, inoltre, devono essere convocati in udienza a cura e a spese delle parti che ne fanno istanza, previa ammissione degli stessi da parte dell'organo di giustizia.

Non sono sufficienti, quindi, indicazioni a contenuto generico, per cui questa Corte non può pronunciarsi - se non in senso negativo - sull'ammissibilità di prove testimoniali richieste solo in maniera generica e senza alcuna articolazione dei capitoli di prova.

Riguardo le contestazioni addebitate ad entrambi i calciatori si rileva che nel referto arbitrale sono chiaramente descritte le dinamiche degli episodi che hanno poi portato all'espulsione dei due calciatori, sia con riferimento ai comportamenti che alle frasi proferite. Dinamiche che non sono in alcun modo confutate nel reclamo dell'ASD Academy Alberobello.

Nel caso del calciatore **Greco Juri Angelo** non è contestato che la frase irrispettosa fosse stata pronunciata, ma che la stessa fosse stata male interpretata dall'arbitro riducendo, senza alcun oggettivo riscontro, il contenuto di quanto asserito dal direttore di gara a semplice fraintendimento.

Medesime considerazioni vanno svolte per il caso che ha visto protagonista **Gjoni Elvis**; anche qui la ricostruzione dei fatti offerta da parte ricorrente è perfettamente sovrapponibile a quanto refertato dal direttore di gara.

Ciò che è richiesto non riguarda la derubricazione della fattispecie punitiva, ma il mero riconoscimento di circostanze attenuanti, dovute alla concitazione del momento e al pentimento del giocatore, manifestato ai propri compagni di squadra al termine della gara.

Al riguardo, per entrambi i casi, va richiamata la natura giuridica del referto arbitrale quale mezzo di prova ex art. 61, co. 1, C.G.S. - *"I rapporti degli ufficiali di gara o del Commissario di campo e i relativi eventuali supplementi fanno piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento dei tesserati in occasione dello svolgimento delle gare"*.

Consolidata giurisprudenza è concorde nel considerare che *"il referto arbitrale è prova legale assistita da fede privilegiata, in relazione ai fatti che l'arbitro attesta essere accaduti in sua presenza e la sua messa in discussione va fatta con querela di falso e deferimento dell'arbitro alla Procura Federale"* (Collegio di Garanzia dello Sport, Sez. I, n. 23/2021) e che *"gli atti ufficiali sono dotati di una forza di primazia rispetto a qualsiasi altro mezzo, atto o documento"* (Corte Sport. App. Naz., Sez. Un., 15/4/2016, in C.U. 114/C.S.A.), *salvi i casi di manifesta irragionevolezza o macroscopica contraddizione intrinseca*" (Corte Giust. Fed., 25/11/2010, in C.U. 132 C.G.F.).

Quanto alla commisurazione delle sanzioni occorre distinguere i singoli casi.

Per il calciatore **Gjoni Elvis** appare incontestata la condotta aggressiva, impetuosa e incontrollata posta in essere nei confronti dell'arbitro, comportamento che integra la fattispecie prevista dall'art. 35, commi 1 e 2 del Codice di Giustizia Sportiva, come modificato con il Comunicato Ufficiale FIGC n. 165/A, pubblicato in data 20 aprile 2023, con la conseguente irrogazione della sanzione minima di anni 2 di squalifica.

Nulla quaestio in ordine alla gravità del gesto e alla corretta qualificazione del fatto da parte del Giudice di prime cure, così come non può revocarsi in dubbio l'inapplicabilità, nel procedimento innanzi a questa Corte, di sanzioni alternative o comunque della loro commutazione, ipotesi previste solo per il caso di amnistia o indulto e nel corso del procedimento disciplinare di cui al Capo II° del Titolo V° (cfr. Corte Sportiva d'Appello, Sez. III, n. 1 del 23/07/2024).

Anche la richiesta di applicazione di circostanze attenuanti non trova riscontro nè nelle fattispecie tassative di cui al comma 1, lettere da a) a e) dell'art. 13 CGS, nè in quelle cosiddette atipiche di cui al comma 2° e, pertanto, non merita accoglimento, giacché se è vero che esse rappresentano uno strumento di flessibilità attribuito al Giudice per modulare in misura equa e proporzionata la sanzione da infliggere, è altrettanto vero non solo che la loro applicazione è affidata, in concreto, al prudente apprezzamento della Corte, ma anche che esse devono consistere in elementi certi ed obiettivi.

Nel caso di specie le circostanze indicate dal reclamante come attenuanti sono, di contra, considerazioni meramente soggettive circa la persona (giovane età e pentimento per l'azione, manifestato peraltro ai soli compagni di squadra e non invece al Direttore di gara) o del tutto generiche e non sono, pertanto, suscettibili di considerazione.

Per il **Greco Juri Angelo** la complessiva ricostruzione della fattispecie in esame, sostanzialmente incontestata e riconducibile nell'alveo della violazione contestata (art. 36, comma 2, lett. a) C.G.S.) induce questa Corte, a confermare la sanzione minima irrogata di 8 giornate di squalifica.

La Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta, assolto l'obbligo motivazionale nei termini prescritti

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto in relazione alla sanzione inflitta al tesserato Greco Juri Angelo;
- 2) di respingere il reclamo proposto in relazione alla sanzione inflitta al tesserato Gjoni Elvis;
- 3) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società A.S.D. Academy Calcio Alberobello.

Il Relatore
Avv. Nicola FANTETTI

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Angelo Maria ROMANO, con la partecipazione dell'Avv. Maria Agneta (relatore) e dell'Avv. Nicola Fantetti (componente), assistita dal sig. Mauro Zito in rappresentanza dell'AIA e con la partecipazione del sig. Giuseppe SFORZA (segretario) - nella riunione del 18 novembre 2024 ha adottato il seguente provvedimento:

**DELEGAZIONE PROVINCIALE DI BARI
CAMPIONATO PROVINCIALE ALLIEVI UNDER 17**

Gara: A.S.D. NEW FOOTBALL ACADEMY BARI – A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI del 27/10/2024 - reclamo del sig. Antonio Pepe, Presidente della società A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI, in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 31/10/2024 della Delegazione Provinciale di Bari, a mezzo della quale veniva comminata la sanzione dell'inibizione fino al 27/12/2024.

Oggetto: art. 36 comma 2 lettera A e art. 13 comma 2 C.G.S.

Ritenuto in fatto

Con rituale e tempestivo preannuncio/reclamo il sig. Antonio Pepe, Presidente della società A.S.D. PASSEPARTOUT AURORA BARI, impugnava la decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Bari, di cui al Comunicato Ufficiale n. 14 del 31/10/2024 della Delegazione Provinciale di Bari, con la quale gli veniva comminata la sanzione dell'inibizione fino al 27/12/2024 perché *“proferiva frase irrispettosa ed offensiva nei confronti del Direttore di gara”*.

Con l'atto di impugnazione il reclamante negava i fatti contestati come mai accaduti e riteneva comunque erronea l'applicazione nel quantum della sanzione, poiché l'inibizione per due mesi poteva essere comminata solo allorché la condotta poteva essere considerata gravemente irrispettosa e si fosse concretizzata con un contatto fisico, cosa non accaduta nel caso di specie.

Chiedeva quindi l'annullamento della sanzione o una sua riduzione, oltre alla concessione delle circostanze attenuanti.

All'udienza del 18 novembre 2024 nessuno interveniva per il sig. Pepe e, dopo la discussione, il Collegio si riservava per la decisione.

Considerato in diritto

Preliminarmente va evidenziato che il reclamante non ha offerto elementi di prova idonei a superare le risultanze del referto arbitrale che costituisce "*piena prova circa i fatti accaduti e il comportamento di tesserati in occasione dello svolgimento delle gare*" (art. 61, comma 1, C.G.S.).

Nel referto arbitrale si legge che il Pepe profferiva testualmente: "*certo che devo protestare sto coglione di arbitro*".

La condotta tenuta dal sig. Pepe ha indubbiamente carattere offensivo ed ingiurioso e, pertanto, la qualificazione e la quantificazione della relativa sanzione sono state correttamente operate dal Giudice Sportivo, attesa la recente modifica dell'art. 36 C.G.S. che, al comma 2 lett. a), prevede come sanzione minima l'inibizione "*per 2 mesi in caso di condotta ingiuriosa o irrispettosa nei confronti degli ufficiali di gara*".

Il Collegio pur tuttavia, ritiene di ridurre la sanzione comminata.

L'art. 36 C.G.S. prevede una diminuzione in caso di applicazione delle circostanze attenuanti, mentre l'art. 13 co. 2 C.G.S. prevede che "*gli organi di giustizia sportiva possono prendere in considerazione, con adeguata motivazione, ulteriori circostanze che ritengono idonee a giustificare una diminuzione della sanzione*".

Dal referto arbitrale si evince che il sig. Pepe non ha protestato in maniera veemente, limitandosi ad usare un'espressione del tutto isolata ed estemporanea: in effetti anche il Giudice Sportivo, nel descrivere la condotta del Pepe, usa il singolare "*proferiva frase irrispettosa ed offensiva*".

Detta circostanza, unitamente all'assenza di precedenti disciplinari nella stagione in corso e negli anni precedenti, rende il sig. Pepe meritevole di una diminuzione della sanzione inflitta ex art. 13 comma 2 C.G.S.

P.Q.M.

la Corte Sportiva di Appello Territoriale per la Puglia, nella composizione predetta

DELIBERA

- 1) di ridurre al 27/11/2024 la squalifica comminata al sig. Pepe Antonio;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo, stante il parziale accoglimento del medesimo.

Il Relatore
Avv. Maria AGNETA

Il Presidente
Avv. Angelo Maria ROMANO

Depositato in data 2 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, anche in qualità di Relatore, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO PRIMA CATEGORIA

Gara: ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012 – A.S.D. FOOTBALL TAVIANO del 17/11/2024 (Reclamo della società ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012 in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 112 del 21/11/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di respingere il reclamo proposto dalla società ASDAPS DON BOSCO MANDURIA 2012;
- 2) di addebitare la tassa reclamo sul conto della società reclamante.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Presidente e Relatore
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Relatore), dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

CAMPIONATO SECONDA CATEGORIA

Gara: A.S.D. REAL CELLINO CALCIO – A.S.D. SANDONACI FOOTBALL CLUB del 03/11/2024 (Reclamo della società A.S.D. REAL CELLINO CALCIO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale del Comitato Regionale Puglia di cui al Comunicato Ufficiale n. 100 del 07/11/2024 del Comitato Regionale Puglia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di ridurre a 4 giornate la squalifica inflitta al calciatore Politi Luca;
- 2) di non addebitare la tassa reclamo stante il parziale accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 78 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Pietro CARROZZINI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

La Corte Sportiva di Appello Territoriale, presieduta dall'Avv. Giuseppe CONTE, con la partecipazione dell'Avv. Michele ANTONUCCI (Relatore), dell'Avv. Pietro CARROZZINI (Componente), del Sig. Mauro ZITO (Rappresentante AIA) e del Sig. Giuseppe SFORZA (Segretario), nella riunione del 2 Dicembre 2024, ha adottato il seguente provvedimento:

DELEGAZIONE PROVINCIALE DI FOGGIA
CAMPIONATO PROVINCIALE GIOVANISSIMI UNDER 15

Gara: A.S.D. AUDACE CAGNANO – A.S.D. GIOVENTÙ CALCIO SAN SEVERO del 09/11/2024 (Reclamo della società A.S.D. AUDACE CAGNANO in opposizione alla decisione del Giudice Sportivo Territoriale della Delegazione Provinciale di Foggia di cui al Comunicato Ufficiale n. 46 del 19/11/2024 della Delegazione Provinciale di Foggia.

Esaminati gli atti ufficiali di gara;
letto il reclamo innanzi indicato;

DELIBERA

- 1) di accogliere il reclamo della società A.S.D. Audace Cagnano confermando il risultato ottenuto sul campo di 1 – 0 in favore della reclamante;
- 2) di comminare alla società A.S.D. Audace Cagnano l'ammenda di € 200,00 per aver inserito in distinta calciatori non tesserati;
- 3) di non addebitare la tassa reclamo stante l'accoglimento dello stesso.

Ordina la comunicazione del dispositivo alla parte a mezzo posta elettronica certificata, a cura della Segreteria.
Deposito della motivazione riservata nei termini ex art. 139 C.G.S.

Il Relatore
Avv. Michele ANTONUCCI

Il Presidente
Avv. Giuseppe CONTE

Depositato in data 2 Dicembre 2024

Il Segretario
Giuseppe SFORZA

COORDINATE BANCARIE COMITATO REGIONALE PUGLIA

C/C Intestato a: LEGA NAZIONALE DILETTANTI F.I.G.C.
BANCA: UNICREDIT
IBAN: IT 25 F 02008 04023 000400516795

Publicato in Bari ed affisso all'albo del C.R. Puglia il 02/12/2024.

IL SEGRETARIO
Diletta Mancini

IL PRESIDENTE
Vito Tisci